



# Comune di Montenero Sabino

Provincia di Rieti

Piazza del municipio n.2 02040 cod.fisc.00121390579 e.c.p. 15015027 tel. 0765/324012 fax  
0765/324143

## Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 14

del 11.08.2014

Oggetto: “Approvazione Regolamento I.U.C. - Componenti TA.RI – TA.SI – I.M.U.”.

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di agosto alle ore 09:30 e seguenti, in Montenero Sabino nella consueta sala delle adunanze consiliari.

Convocato il *Consiglio Comunale* con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Fatto l'appello nominale risultano:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1.	<b>MANCINI</b>	<b>Ugo (Sindaco)</b>	X
2.	ROSATELLI	Stefania	X
3.	GRAZIOSI	Marcello	X
4.	STATUTI	Giustino	X
5.	STATUTI	Francesco	X
6.	SABURRI	Angelo	X
7.	BERNARDINETTI	Domenico	X

Partecipa all'adunanza il *Segretario Comunale* dott. Domenico MONTILLO

**Il Dr. Ugo MANCINI Sindaco, constatato che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, in unica convocazione assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

“Approvazione Regolamento I.U.C. - Componenti TA.RI - TA.SI- I.M.U.”.

### **PREMESSO:**

che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

-682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- per quanto riguarda la T.A.S.I.:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

-683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

-688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

-689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

-690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

-691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

-692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno , il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

propone all'Assemblea di:

- 1) DI DARE ATTO che con l'allegato Regolamento dell'Imposta Unica Comunale ( I.U.C.) si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell' I.M.U. con la Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, s.m.i. che stabilisce, inoltre, l'istituzione dell' Imposta Comunale Unica "I.U.C." dal 01 Gennaio 2014, e delle sue componenti;
- 2) DI APPROVARE, come in effetti approva, un Unico Regolamento I.U.C. che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti I.M.U., T.A.S.I. e T.A.R.I., sostituendo quindi integralmente il previgente Regolamento I.M.U., il Regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo regime T.A.R.I., e disciplinando il nuovo Tributo T.A.S.I. rivolto al finanziamento dei Servizi Indivisibili dei Comuni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, s.m.i.;

VISTA la Legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del D.L. 24 aprile 2014, n. 66;

VISTO il D.L. 9 giugno 2014, n. 88 (versamento prima rata TASI);

VISTA la Legge 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del D.L. 6 marzo 2014, n. 16;

Preso atto della seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di Legge:

Presenti 4 Votanti 4 Assenti 3 (Statuti G. - Saburri A. - Bernardinetti D.) -Voti favorevoli 4 -Voti contrari 0;

## ***DELIBERA***

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO che con l'allegato Regolamento dell'Imposta Unica Comunale ( I.U.C.) si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'I.M.U. con la Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, s.m.i. che stabilisce, inoltre, l'istituzione dell' Imposta Comunale Unica "I.U.C." dal 01 Gennaio 2014, e delle sue componenti;
3. DI APPROVARE, come in effetti approva, un Unico Regolamento I.U.C. che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti I.M.U., TA.S.I. e TA.RI., sostituendo quindi integralmente il previgente Regolamento I.M.U., il Regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo regime TA.RI., e disciplinando il nuovo Tributo TA.S.I. rivolto al finanziamento dei Servizi Indivisibili dei Comuni;
4. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 01 Gennaio 2014, data di istituzione dell' Imposta Unica Comunale;
5. DI PUBBLICARE la presente Deliberazione sul sito istituzionale On- Line del Comune di Montenero Sabino
6. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione e i suoi allegati al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro il termine e le disposizioni determinati dalla normativa vigente in premessa richiamata e comunque entro trenta giorni prima della data di scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, al momento previsto al 30 Settembre 2014;
7. DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, s.m.i.

Il Segretario Comunale attesta la regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 del DLT n. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Domenico Montillo

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
f.to dr. Ugo MANCINI

Il Segretario Comunale  
f.to dott. Domenico MONTILLO

---

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo del Comune di Montenero Sabino.

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 19/08/2014

Lì \_\_\_\_\_

**Il Messo Comunale**  
f.to LUCIANI Cataldo

Lì \_\_\_\_\_ è decorso il quindicesimo giorno di ininterrotta pubblicazione all'albo pretorio comunale

Il Messo Comunale  
LUCIANI Cataldo

---

Comunicata l'adozione del presente atto ai **Capigruppo consiliari** ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 senza reclami.

Lì,

**Il Segretario Comunale**

---

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n. 267);

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_;  
decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione

Lì, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**